COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 04.06.1998
COM(1998) 352 def.

98/0198 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Introduzione

Mondializzazione

La situazione nella quale le regole di concorrenza devono essere applicate muta continuamente nell'ambiente economico odierno in rapida trasformazione. L'impatto delle nuove tecnologie ha accelerato la mondializzazione in molti settori. Il ritmo sostenuto dei progressi tecnologici, l'apertura dei mercati e il rapido sviluppo di una concorrenza mondiale in un gran numero di settori sono una sfida per la politica di concorrenza, sia essa perseguita dalla Commissione europea o da altri organi di applicazione del diritto antitrust altrove nel mondo.

Il fatto che oggi molte imprese operino a livello mondiale e concludano alleanze strategiche con partner internazionali rappresenta una sfida supplementare per le autorità di concorrenza. Gli effetti economici di concentrazioni, pratiche restrittive o abusi di posizioni dominanti hanno spesso ripercussioni in paesi diversi da quelli in cui le imprese interessate sono registrate o insediate.

Ostacoli all'applicazione del diritto alla concorrenza

Benché il diritto internazionale riconosca alla Commissione una certa autonomia nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie alle imprese straniere, essa incontra spesso problemi pratici. Difficoltà possono sorgere, ad esempio, nella raccolta di informazioni e prove al di fuori della Comunità europea. Inoltre, le regole di concorrenza, intese alla salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato interno, possono essere meno efficaci se applicate a comportamenti contrari alla concorrenza a livello mondiale.

Poiché sempre più paesi adottano una legislazione propria in materia di concorrenza e sempre più autorità di concorrenza affermano la propria giurisdizione su imprese straniere, la cui attività ha effetti negativi sui loro mercati nazionali, aumentano inevitabilmente le possibilità di decisioni divergenti o in conflitto tra loro.

Cooperazione

L'esperienza insegna che il metodo più efficace di affrontare i comportamenti contrari alla concorrenza che interessano più di una giurisdizione è quello della cooperazione. Se le autorità di concorrenza di un paese sono al corrente delle azioni delle autorità di concorrenza dei vari paesi del mondo e conoscono le argomentazioni alla base delle loro azioni, la probabilità che nascano conflitti in relazione a casi particolari è ridotta. La relazione preparata dal gruppo di esperti sulla politica di concorrenza nel nuovo ordine

commerciale[1] raccomanda all'Unione europea di estendere la sua rete di accordi bilaterali di cooperazione nel campo del diritto della concorrenza.

A tal fine e in virtù del mandato concesso dal Consiglio alla Commissione il 23 gennaio 1995 per negoziare un accordo bilaterale con le autorità canadesi, la Commissione ha portato a termine negoziati con il Canada su un progetto di accordo relativo all'applicazione delle regole di concorrenza. Il progetto di accordo si avvicina molto a quello concluso con il governo degli Stati Uniti nel 1991[2].

II. L'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

Il progetto di accordo prevede che ciascuna parte notifichi all'altra i casi da essa esaminati che possono coinvolgere gli interessi rilevanti dell'altra. Tale procedura è intesa a garantire che ciascuna autorità di concorrenza sia a conoscenza delle attività dell'altra e consente di individuare facilmente i casi che interessano entrambe le parti. Una volta individuato un caso che sollevi questioni importanti per entrambe le parti, queste potranno applicare le disposizioni di cooperazione o di coordinamento dell'accordo.

Le parti possono convenire di coordinare i loro atti di esecuzione e/o fornirsi assistenza reciproca, aumentando così la probabilità di porre termine il più efficacemente possibile a comportamenti contrari alla concorrenza. Il coordinamento tra le autorità di concorrenza può essere vantaggioso anche per le imprese in quanto riduce la possibilità che siano adottate decisioni in conflitto tra loro. Il coordinamento e l'assistenza possono essere realizzati solo compatibilmente con le legislazioni e gli interessi rilevanti delle parti.

Come l'accordo CE/USA del 1991, anche il progetto di accordo CE/Canada contiene disposizioni di cortesia internazionale positiva e negativa o tradizionale. La cortesia internazionale positiva prevede che una parte possa chiedere all'altra di adottare misure di esecuzione. La cortesia internazionale tradizionale o negativa prevede che una parte tenga conto di tutti i fattori rilevanti quando i suoi atti di esecuzione possono coinvolgere gli interessi rilevanti dell'altra parte. Tenendo conto dei reciproci interessi nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza la probabilità di conflitti viene ridotta.

L'articolo VII del progetto di accordo prevede lo scambio di informazioni tra le parti. La portata di questa disposizione è piuttosto limitata, dato che l'articolo XI specifica che la legislazione in vigore resta inalterata. Le parti hanno la facoltà di non scambiarsi informazioni laddove ciò sia contrario alla loro legislazione vigente o ai loro interessi rilevanti. Attualmente la Commissione è vincolata da un rigoroso obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni da essa ricevute dalle imprese in applicazione delle regole di concorrenza. L'accordo incoraggia comunque le parti a chiedere alle imprese interessate l'autorizzazione a scambiarsi le informazioni normalmente considerate

[1] Politica di concorrenza nel nuovo ordine commerciale: rafforzare la cooperazione e le regole internazionali - relazione del gruppo di esperti, luglio 1995.

[2] Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, GU L 95 del 27.4.1995, pag. 47; versione rettificata GU L 131 del 15.6.1995, pag. 38.

riservate. Le parti sono tenute a salvaguardare la riservatezza delle informazioni scambiate nel quadro dell'accordo.

L'allegato alla presente relazione fornisce una descrizione dettagliata delle disposizioni del progetto di accordo.

III. Base giuridica

Nella misura in cui il progetto di accordo riguarda le regole di concorrenza stabilite dal trattato CE, la base giuridica che consente al Consiglio di concludere l'accordo è costituita dagli articoli 87 e 235 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma del trattato CE. Il Parlamento europeo deve essere consultato prima che il Consiglio concluda l'accordo. Nella misura in cui l'accordo si applica ai prodotti CECA, gli articoli 65 e 66 del trattato CECA costituiscono la base giuridica che consente alla Commissione di concludere l'accordo.

IV. Conclusioni

L'accordo aumenterà la capacità di cooperazione della Commissione e dell'autorità di concorrenza canadese. Nel fornire un ambito di cooperazione l'accordo renderà più efficace l'applicazione delle norme antitrust e ridurrà il numero di casi in cui le autorità di concorrenza adottano decisioni incompatibili o in conflitto tra loro. L'accordo determinerà anche relazioni molto più strette tra la Commissione e l'autorità di concorrenza canadese nonché una maggiore comprensione delle rispettive politiche di concorrenza.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti congiuntamente alla Commissione la decisione di procedere alla conclusione del progetto di accordo in questione. A tal fine è allegata alla presente comunicazione una proposta di decisione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei loro rispettivi diritti della concorrenza.

ALLEGATO

Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

Descrizione dell'accordo

Obiettivo

L'obiettivo principale del progetto di accordo è istituire un sistema di cooperazione e coordinamento tra la Commissione europea e l'autorità di concorrenza del Canada al fine di migliorare l'efficacia dell'applicazione della legislazione antitrust e ridurre le possibilità di decisioni tra loro in conflitto o in sovrapposizione.

Articolo I - Scopo e definizioni

L'articolo I, paragrafo 1 stabilisce lo scopo dell'accordo, che è quello di promuovere la cooperazione e il coordinamento e prevenire le controversie tra le autorità di concorrenza delle parti.

L'articolo I, paragrafo 2 definisce i termini utilizzati nell'accordo. Per quanto riguarda le Comunità europee l'ambito di applicazione dell'accordo è definito dagli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE, dal regolamento 4064/89 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA e dai regolamenti di applicazione adottati in base a tali disposizioni. Per quanto riguarda il Canada il campo di applicazione dell'accordo è definito dal Competition Act e dalla normativa connessa. È prevista un'estensione della definizione di diritto della concorrenza, per tener conto della possibilità che siano adottate in futuro ulteriori disposizioni o regolamenti di applicazione. Il fatto che entrambe le parti debbano acconsentire per iscritto a qualsiasi estensione della definizione di diritto della concorrenza garantisce che la definizione non sia estesa al di là delle intenzioni dell'accordo.

Articolo II - Notificazioni

L'articolo II, paragrafo 1 stabilisce che ciascuna autorità di concorrenza notifichi all'altra i casi in cui sono coinvolti gli "interessi rilevanti" dell'altra parte. All'articolo II, paragrafo 2 sono esemplificate alcune situazioni nelle quali ricorre tale condizione. L'articolo II, paragrafo 3 definisce quando è necessaria la notificazione. I paragrafi da 4 a 7 dello stesso articolo espongono più dettagliatamente le situazioni in cui dev'essere effettuata la notifica. L'orientamento generale in proposito è che la notifica debba essere effettuata in una fase della procedura sufficientemente precoce da consentire di tener conto del parere dell'altra parte. Il paragrafo 7 stabilisce l'obbligo di notificazione in tutti i casi in cui l'autorità di concorrenza partecipi a procedimenti giudiziari o amministrativi. L'articolo II, paragrafo 8 stabilisce che le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze dell'atto di esecuzione sui suoi interessi rilevanti. L'articolo II, paragrafo 9 va considerato congiuntamente all'articolo IX, che sarà esaminato oltre.

Articolo III - Consultazioni

L'articolo III prevede che ciascuna parte possa chiedere di consultare l'altra parte. La parte che riceve la richiesta di consultazione accede senza indugio a tale richiesta.

Articolo IV - Coordinamento degli atti di esecuzione

L'articolo IV stabilisce che le parti si prestino reciprocamente assistenza sempreché le loro leggi vigenti e i loro interessi rilevanti lo consentano. Il paragrafo 2 prevede l'eventualità che le parti convengano essere d'interesse reciproco coordinare i rispettivi atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate. Ciò si riferisce a circostanze nelle quali comportamenti anticoncorrenziali verificatisi sul mercato di un parte possano essere associati a comportamenti identici sul mercato dell'altra. In tali circostanze le autorità di concorrenza delle due parti possono coordinare proficuamente le proprie attività e prestarsi reciprocamente assistenza, sempre compatibilmente con le rispettive leggi e interessi rilevanti.

Il paragrafo 3 sancisce che gli atti di esecuzione coordinati sono soggetti al rispetto delle leggi e degli interessi rilevanti delle parti. Tale coordinamento può portare ad atti di esecuzione da parte delle autorità di concorrenza di una o di entrambe le parti.

Secondo il paragrafo 3, lettera c), ciascuna delle parti può notificare all'altra in qualsiasi momento la propria intenzione di limitare o porre termine al coordinamento e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente.

Articolo V - Cooperazione nell'ipotesi di attività contrarie alla concorrenza nel territorio di una parte e lesive degli interessi dell'altra parte

L'articolo V costituisce la clausola nota come clausola di "cortesia internazionale positiva", che consente alla parte i cui interessi siano lesi da attività condotte nell'ambito della giurisdizione dell'altra parte di porre la questione all'attenzione di tale parte. Quest'ultima può non essere al corrente del problema o non averlo considerato una priorità. Una volta a conoscenza della situazione e del fatto che sono lesi gli interessi rilevanti dell'altra parte, la parte che è stata invitata ad intervenire può, a sua discrezione e esaminando debitamente il problema, prendere adeguate misure di esecuzione.

Se sono adottati atti di esecuzione, l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa la parte richiedente dei principali sviluppi e dell'esito degli atti (cfr. articolo 5, paragrafo 3).

Il paragrafo 4 prevede che l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta abbia piena discrezionalità nella sua decisione se adottare o meno atti di esecuzione nei confronti delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta e stabilisce che nessuna disposizione dell'articolo impedisce alla parte richiedente di adottare propri atti di esecuzione.

Articolo VI - Prevenzione dei conflitti

L'articolo VI è altrimenti noto come clausola di "cortesia internazionale negativa o tradizionale". Il primo paragrafo prevede che ciascuna parte riservi un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione.

L'articolo VI, paragrafo 2 indica una serie di elementi che le parti devono prendere in considerazione qualora gli atti di esecuzione di una possano ledere gli interessi rilevanti dell'altra.

Il concetto di "interessi rilevanti" va inteso conformemente allo scopo dell'accordo, che è quello di instaurare una effettiva cooperazione nel campo della concorrenza. Gli interessi considerati devono pertanto essere rilevanti in riferimento a tale obiettivo. Tuttavia, il paragrafo 2, punto iv) menziona anche la possibilità di conflitto con le "politiche economiche applicate dall'altra parte". Si intende garantire in tal modo che l'applicazione, territoriale ed extraterritoriale, delle regole di concorrenza non sia contraria ad un obiettivo chiaramente dichiarato dell'altra parte.

Articolo VII - Scambio di informazioni

Questo articolo non cambia le regole che disciplinano lo scambio di informazioni riservate.

L'articolo VII, paragrafo 1 prevede che le parti convengano di scambiarsi informazioni che agevolino un'effettiva applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e favoriscano una migliore comprensione delle rispettive politiche ed attività di esecuzione.

L'articolo VII, paragrafo 2 stabilisce che ciascuna parte possa chiedere all'altra informazioni importanti ai fini della preparazione o dell'applicazione degli atti di esecuzione da parte della sua autorità di concorrenza.

L'articolo VII, paragrafo 3 prevede che, nel caso di un'azione concorrente di entrambe le parti, l'autorità di concorrenza di ciascuna parte accerti se le persone fisiche o giuridiche interessate acconsentano allo scambio di informazioni riservate tra le autorità di concorrenza di entrambe le parti.

L'articolo VII, paragrafo 4 sottolinea che, durante le consultazioni ai sensi dell'articolo III, ogni parte deve fornire all'altra il maggior numero possibile di informazioni al fine di agevolare la discussione più ampia possibile in merito agli aspetti rilevanti di una particolare operazione.

Articolo VIII - Riunioni semestrali

L'articolo VIII, paragrafo 1 prevede riunioni semestrali tra le autorità di concorrenza per discutere di questioni d'interesse comune nell'ambito della cooperazione e del coordinamento relativi alle proprie attività di esecuzione.

L'articolo VIII paragrafo 2 prevede che una relazione su queste riunioni semestrali sia messa a disposizione del Comitato congiunto per la cooperazione nel quadro dell'accordo di cooperazione economica e commerciale fra le Comunità europee e il Canada.

Articolo IX - Comunicazioni ai sensi dell'accordo

L'articolo IX prevede che le comunicazioni contemplate dall'accordo assumano normalmente la forma di comunicazioni dirette, verbali, telefoniche o mediante telefax, fra le autorità di concorrenza delle parti. Questo metodo informale di comunicazione dovrebbe agevolare la cooperazione. Le notifiche, le richieste di consultazione e le

richieste di "cortesia internazionale positiva" dovrebbero essere confermate per iscritto attraverso i canali diplomatici.

Articolo X - Riservatezza ed uso delle informazioni

L'articolo X, paragrafo 1 stabilisce che nessuna delle parti è tenuta a comunicare all'altra informazioni la cui divulgazione sia vietata dalla propria legislazione o incompatibile con i propri interessi.

L'articolo X, paragrafo 2 afferma che le informazioni scambiate in via riservata tra le parti o le loro autorità di concorrenza devono essere protette nel modo più ampio possibile. Qualsiasi richiesta di terzi di conoscere tali informazioni deve essere respinta nella misura maggiore possibile.

L'articolo X, paragrafo 3 garantisce che qualsiasi Stato membro i cui interessi rilevanti siano coinvolti sia informato di tutte le notifiche emesse ai sensi dell'accordo. La competente autorità dello Stato membro è informata anche di qualsiasi forma di cooperazione e coordinamento degli atti di esecuzione. A questo proposito dovrà essere rispettata l'eventuale richiesta dell'autorità di concorrenza canadese di non divulgare le informazioni riservate.

L'articolo X, paragrafo 4 prevede che le autorità di concorrenza delle parti si consultino reciprocamente prima di intraprendere azioni che possano determinare l'obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo informazioni fornite in base all'accordo.

L'articolo X, paragrafo 5 stabilisce che le informazioni ricevute da un parte a norma dell'accordo siano utilizzate unicamente ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza di tale parte. Le informazioni ricevuta a norma dell'articolo II (notificazione) devono essere utilizzate solo ai fini dell'accordo.

L'articolo X, paragrafo 6 stabilisce che una parte possa specificare le condizioni alle quali desidera che siano utilizzate le informazioni fornite. La parte che ha ricevuto le informazioni deve ottenere il consenso dell'altra parte per utilizzarle in modo contrario a tali condizioni.

Articolo XI - Diritto vigente

L'articolo XI stabilisce che l'accordo non può obbligare nessuna parte a prendere iniziative che siano in contrasto con il proprio diritto vigente né imporre modifiche di tale diritto.

Articolo XII - Entrata in vigore e recesso

L'articolo XII stabilisce che l'accordo entri in vigore al momento della firma. Ciascuna parte può porre termine all'accordo mediante notifica della sua intenzione all'altra parte con un anticipo di 60 giorni. È previsto un riesame dell'applicazione dell'accordo entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore; tale riesame consente alle parti di individuare altri settori in cui potrebbero cooperare proficuamente e altri mezzi atti a migliorare l'accordo. Il riesame comprende un'analisi di fattispecie reali o possibili per stabilire se per tutelare gli interessi delle parti sia opportuna una più stretta cooperazione.

Sono allegate all'accordo tre lettere interpretative scambiate tra le parti, che formano parte integrante dell'accordo. In una di tali lettere la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio formulano due dichiarazioni interpretative. Nella prima si afferma che tra le informazioni scambiate ai sensi dell'accordo non possono figurare le informazioni oggetto delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento 17/62 del Consiglio o di disposizioni equivalenti di altri regolamenti nel settore della concorrenza. Dette informazioni possono essere comunicate all'autorità di concorrenza canadese solo previa autorizzazione esplicita della fonte interessata.

Nella seconda dichiarazione si afferma che ciascuna parte garantisce la riservatezza di tutte le informazioni fornite in via confidenziale dall'altra parte. La parte che ha ricevuto le informazioni respingerà qualsiasi richiesta di comunicazione a terzi, a meno che tale comunicazione non sia autorizzata dalla parte che ha fornito l'informazione o sia richiesta dalla legislazione della parte che la riceve. Ciascuna parte deve comunicare all'altra se informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni dell'articolo X.

La lettera dell'autorità canadese conferma che la suddetta lettera interpretativa corrisponde alla propria comprensione dell'accordo. Essa ribadisce inoltre che il diritto vigente resta immutato e che il Canada non può procedere, ad esempio, ad alcuno scambio di informazioni se tale scambio è vietato dalla sua legislazione vigente. La lettera del Canada, conseguentemente, è confermata dalla Commissione Europea non sollevando alcuna difficoltà.

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione

relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 235, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il ricorso all'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea è obbligatorio a motivo dell'inclusione nel testo dell'accordo di fusioni e acquisizioni, le quali sono disciplinate dal regolamento (CEE) 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese[1], che si fonda principalmente su tale articolo;

considerando che, data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorre rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore;

considerando che la Commissione ha negoziato, a tal fine, con il governo del Canada, un accordo in merito all'applicazione delle regole di concorrenza delle Comunità europee e del Canada;

considerando che è opportuno approvare tale accordo ivi compreso lo scambio di lettere interpretative,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei loro rispettivi diritti della concorrenza, ivi compreso lo scambio di lettere interpretative, è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

I testi dell'accordo e dello scambio di lettere interpretative, redatti nelle lingue danese, tedesco, inglese, spagnolo, finlandese, francese, greco, italiano, olandese, portoghese e svedese, sono allegati alla presente decisione.

[1] GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1 (versione rettificata: GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea.

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

Per la Commissione
Il Presidente

PROGETTO DI ACCORDO
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E IL GOVERNO DEL CANADA
IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEI RISPETTIVI DIRITTI DELLA CONCORRENZA

La Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("le Comunità europee") da un lato e il governo del Canada ("Canada") dall'altro ("le parti"):

in considerazione degli stretti legami economici esistenti fra loro;

riconoscendo la crescente interdipendenza delle economie mondiali, fra le quali quelle delle parti;

constatando che le parti sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci;

riconoscendo il proprio impegno a migliorare ulteriormente la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell'applicazione di tali normative;

constatando che il coordinamento dei rispettivi atti di esecuzione può, in taluni casi, portare ad una tutela più efficace dei reciproci interessi in materia di concorrenza di quella che potrebbe essere ottenuta attraverso un'azione di esecuzione autonoma da parte di esse;

riconoscendo l'impegno delle parti a riservare un'attenta considerazione ai rispettivi interessi rilevanti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e a mettere in atto il massimo sforzo al fine di conciliare tali interessi;

vista la Raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra Stati gli membri in materia di pratiche commerciali restrittive che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995 e

visto l'Accordo di cooperazione economica fra il Canada e le Comunità europee stipulato il 6 luglio 1976, la Dichiarazione sulle relazioni Comunità europea - Canada adottata il 22 novembre 1990 e la Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Canada-UE e l'annesso piano d'azione, adottati il 17 dicembre 1996;

Hanno concordato quanto segue:

I. SCOPO E DEFINIZIONI

1. Scopo del presente accordo è di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le autorità di concorrenza delle parti e ridurre il rischio o gli effetti di controversie tra le parti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

2. Al fine del presente accordo, s'intende

per "attività contrarie alla concorrenza": qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende o altre sanzioni a norma del diritto della concorrenza di una delle parti;

per "autorità competente di uno Stato membro": una delle autorità nazionali figuranti all'allegato A; quest'ultimo potrà essere ampliato o modificato in qualsiasi momento dalle Comunità europee; il Canada sarà informato per iscritto di tali aggiunte o modifiche prima dell'invio di qualsiasi informazione ad una nuova autorità inserita nell'elenco;

per "autorità di concorrenza":

i) per il Canada il "Director of Investigation and Research" nominato ai sensi del Competition Act e

ii) per le Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee, nel quadro delle sue competenze, a norma del diritto della concorrenza delle Comunità europee;

per "diritto della concorrenza":

i) per il Canada, il Competition Act e la normativa connessa e

ii) per le Comunità europee, gli articoli 85, 86 e 89 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il regolamento CEE n. 4064/89 sul controllo delle concentrazioni fra imprese, gli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e i regolamenti di applicazione a norma dei suddetti trattati, fra i quali decisione dell'Alta autorità n. 24/54,

nonché tutti i relativi emendamenti e le altre disposizioni legislative o regolamentari che le parti convengano per iscritto e di comune accordo di considerare "diritto della concorrenza" ai fini del presente Accordo;

per "atto di esecuzione": qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità di concorrenza di una delle parti.

3. Ogni riferimento contenuto nel presente Accordo ad una disposizione specifica del rispettivo diritto della concorrenza delle parti deve essere inteso come riferimento a tale disposizione secondo i successivi emendamenti o alle eventuali disposizioni che la sostituiscono.

II. NOTIFICAZIONI

1. Le parti si notificano reciprocamente, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 9, i rispettivi atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte.

2. Sono considerati atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte e quindi danno normalmente adito a fatti soggetti a notifica quelli che:

 i) sono attinenti agli atti di esecuzione dell'altra parte;

 ii) comportano attività contrarie alla concorrenza, diverse da fusioni o acquisizioni, compiute integralmente o parzialmente sul territorio dell'altra parte;

 iii) riguardano comportamenti che si presumono imposti, favoriti o approvati dall'altra parte o da una delle sue province o Stati membri;

 iv) riguardano una fusione o acquisizione nella quale:

 - una o più parti dell'operazione ovvero
 - una società che controlla una o più parti dell'operazione;

 sia una società riconosciuta o disciplinata secondo il diritto dell'altra parte o di una delle sue province o Stati membri;

 v) implicano l'imposizione o l'applicazione di sanzioni, da parte di un'Autorità di concorrenza, che esigano o vietino determinati comportamenti sul territorio dell'altra parte; o

 vi) implicano la richiesta proveniente da una delle parti di informazioni disponibili sul territorio dell'altra parte.

3. Le notificazioni ai sensi del presente articolo, devono essere effettuate ogniqualvolta l'autorità di concorrenza ritenga di essere in presenza di fatti soggetti a notifica e, in ogni caso, ai sensi dei paragrafi 4 - 7 del presente articolo.

4. In presenza di fatti soggetti a notifica relativi a fusioni o acquisizioni, la notifica deve essere effettuata,

 a) nel caso delle Comunità europee, quando viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale, una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 o quando perviene una notifica di operazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA e quando è richiesta una preventiva autorizzazione da parte della Commissione a norma di tale articolo;

 b) nel caso del Canada, immediatamente dopo la presentazione di una richiesta scritta di informazioni sotto giuramento o dichiarazione solenne da parte della sua autorità di concorrenza, o dopo l'ottenimento di un

ordine a norma della sezione 11 del *Competition Act*, relativamente all'operazione in questione.

5. a) Quando l'autorità di concorrenza di una parte richiede che una persona fornisca informazioni, documenti o altri dati che si trovano sul territorio dell'altra parte o richiede una testimonianza orale in un procedimento o chiede di partecipare ad un interrogatorio personale condotto da una persona che si trova sul territorio dell'altra parte, la notifica deve essere effettuata al momento o anticipatamente alla presentazione della richiesta.

b) La notifica ai sensi della lettera a) del presente paragrafo è richiesta indipendentemente dalla circostanza che l'atto di esecuzione in relazione al quale viene richiesta la suddetta informazione sia stato precedentemente notificato ai sensi dell'Articolo 2, paragrafi da 1 a 3. Tuttavia non è richiesta una notifica separata per ogni successiva richiesta di informazioni dalla stessa persona, che venga presentata nel corso dell'atto di esecuzione, a meno che la parte che riceve la notifica, dia altre indicazioni o a meno che la parte che chiede le informazioni venga a conoscenza di nuovi aspetti attinenti agli interessi rilevanti della parte notificata.

6. In presenza di fatti soggetti a notifica, quest'ultima deve avvenire con un congruo anticipo, in modo che le osservazioni dell'altra parte possano essere prese in considerazione nei seguenti casi:

a) nel caso delle Comunità europee

i) quando l'autorità di concorrenza decide di avviare una procedura in materia di concentrazioni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento del Consiglio n. 4064/89,

ii) nei casi diversi da fusioni e acquisizioni, l'emissione di una comunicazione degli addebiti o

iii) l'adozione di una decisione o di una soluzione concordata;

b) nel caso del Canada

i) la presentazione di una richiesta presso il tribunale della concorrenza,

ii) l'avvio di una procedura penale o

iii) la soluzione di una controversia attraverso un'assunzione di impegno (undertaking) o un'ordinanza di autorizzazione (consent order).

7. a) Le parti si notificano reciprocamente tutti i casi in cui le rispettive autorità di concorrenza intervengano o comunque partecipino a procedimenti amministrativi o giudiziari, qualora detti procedimenti possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte. L'obbligo di notificazione di cui al presente paragrafo sussiste solo

i) nel caso di procedimenti giudiziari o amministrativi pubblici e

ii) nel caso di intervento o partecipazione che si svolga pubblicamente e nell'osservanza di norme procedurali.

b) Le notificazioni sono effettuate al momento dell'intervento o della partecipazione o se successivamente, il più presto possibile.

8. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze dell'atto di esecuzione sui suoi interessi rilevanti. Le notifiche devono contenere nomi ed indirizzi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, il tipo delle attività oggetto di indagine e le disposizioni giuridiche in questione.

9. Le notifiche effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comunicate conformemente all'articolo IX.

III. CONSULTAZIONI

1. Le parti possono richiedere consultazioni su qualsiasi questione inerente al presente accordo. Le richieste di consultazioni sono motivate e precisano se scadenze procedurali o altre considerazioni impongono un'urgenza particolare. Le parti si impegnano ad accedere senza indugio alle reciproche richieste di consultazione al fine di raggiungere una conclusione coerente con i principi fissati nel presente accordo.

2. Nelle consultazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di concorrenza delle parti esaminano attentamente le reciproche argomentazioni alla luce dei principi fissati nel presente accordo e restano a disposizione per spiegarsi reciprocamente i risultati specifici della propria applicazione di tali principi alla questione oggetto di discussione.

IV. COORDINAMENTO DEGLI ATTI DI ESECUZIONE

1. Le autorità di concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti di esecuzione, compatibilmente con le leggi vigenti e gli interessi rilevanti della parte che presta assistenza.

2. Qualora abbiano entrambe interesse a porre in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, le parti possono convenire che è di reciproco interesse coordinare detti atti di esecuzione. Per stabilire se sia opportuno coordinare in tutto o in parte determinati atti di esecuzione, le parti tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:

i) gli effetti di tale coordinamento sulla capacità delle Autorità di concorrenza di entrambe le parti di raggiungere gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione;

ii) la capacità delle rispettive autorità di concorrenza di ottenere le informazioni necessarie per porre in essere atti di esecuzione;

iii) il grado in cui le autorità di concorrenza delle parti possono assicurare un intervento efficace preliminare o permanente nei confronti degli atti contrari alla concorrenza in questione;

iv) la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili e;

v) la possibilità di ridurre i costi sostenuti dalle persone che sono oggetto degli atti di esecuzione.

3. a) Le autorità di concorrenza delle parti possono coordinare i rispettivi atti di esecuzione concordandone i tempi in modo particolare, nel pieno rispetto delle proprie leggi e interessi rilevanti. Tale coordinamento può, come convenuto dalle autorità di concorrenza delle parti, portare ad atti di esecuzione da parte di una o di entrambe le autorità di concorrenza, secondo quanto risulti più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

b) Nello svolgimento di atti di esecuzione coordinati le autorità di concorrenza di entrambe le parti devono fare il massimo sforzo affinché gli obiettivi di esecuzione dell'altra parte possano essere raggiunti.

c) Entrambe le parti possono in qualsiasi momento notificarsi la propria intenzione di limitare o porre termine al coordinamento e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo.

V. COOPERAZIONE NELL'IPOTESI DI ALTRE ATTIVITÀ CONTRARIE ALLA CONCORRENZA NEL TERRITORIO DI UNA PARTE E LESIVE DEGLI INTERESSI DELL'ALTRA PARTE

1. Le parti constatano che attività contrarie alla concorrenza compiute nel loro territorio possono violare il diritto della concorrenza di una parte e ledere parimenti gli interessi rilevanti dell'altra parte. Le parti convengono che è nel loro comune interesse agire nei riguardi di siffatti comportamenti contrari alla concorrenza.

2. Quando ritenga che attività contrarie alla concorrenza condotte nel territorio dell'altra parte ledano i propri interessi rilevanti, la parte interessata può notificare la circostanza all'altra parte e chiedere che le sue autorità di concorrenza prendano misure di esecuzione adeguate. La parte che presenta la richiesta deve indicare con la massima precisione la natura delle attività anticoncorrenziali e i loro effetti sui propri interessi e propone altresì di fornire ogni possibile informazione e cooperazione.

3. La parte destinataria della richiesta deve consultarsi con la parte richiedente e l'autorità di concorrenza della prima dovrà attribuire la massima considerazione alla richiesta nel decidere sull'opportunità di nuovi atti di esecuzione o sul rafforzamento di quelli già adottati nei confronti delle attività contrarie alla concorrenza individuate nella richiesta. L'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa senza indugio l'altra parte sulla propria decisione e le motivazioni che ne sono alla base. Nel caso di nuovi atti di

esecuzione l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa la parte richiedente sui principali sviluppi e sul loro esito.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta né ostano a che l'autorità di concorrenza della parte richiedente adotti nei riguardi di queste ultime atti di esecuzione propri.

VI. PREVENZIONE DEI CONFLITTI

1. Ogni parte, nell'ambito delle proprie leggi e nei limiti compatibili con i suoi interessi rilevanti, viste le finalità del presente Accordo, indicate nell'Articolo 1, riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione, incluse le decisioni sull'opportunità di avviare un'indagine o un procedimento, sul relativo campo di applicazione e sulla natura delle sanzioni o ammende necessarie.

2. Qualora risulti che gli atti di esecuzione di una parte possono ledere interessi rilevanti dell'altra, le parti, coerentemente con i principi generali indicati sopra, mettono in atto il massimo sforzo per arrivare a un'equa composizione degli interessi in conflitto, e a questo fine prendono in considerazione i seguenti elementi:

 i) l'importanza relativa, per gli atti anticoncorrenziali implicati, dei comportamenti posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti nel territorio dell'altra parte;

 ii) l'importanza relativa e la prevedibilità degli effetti di atti anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti di una parte rispetto agli effetti sugli interessi rilevanti dell'altra parte;

 iii) la presenza o l'assenza negli autori di atti anticoncorrenziali della volontà di influire sugli interessi di consumatori, fornitori o concorrenti nel territorio della parte che adotta gli atti di esecuzione;

 iv) il grado di conflitto o di compatibilità fra gli atti di esecuzione e le leggi o politiche economiche applicate dall'altra parte comprese quelle espresse nell'applicazione, o le decisioni adottate ai sensi dei rispettivi diritti della concorrenza;

 v) la possibilità che soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti;

 vi) l'esistenza o l'assenza di legittime aspettative che verrebbero confortate o disattese dagli atti di esecuzione;

 vii) la locazione di attivi rilevanti;

viii) il grado in cui una sanzione, per poter essere efficace, deve essere applicata all'interno del territorio dell'altra parte;

ix) la necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli interessi rilevanti dell'altra parte, in particolare nell'applicazione di sanzioni nei confronti di atti anticoncorrenziali all'interno del territorio di una parte; e

x) la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione, che l'altra parte adotta nei riguardi delle stesse persone, fra cui sentenze ed assunzioni di obblighi derivanti da tali atti.

VII. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Nell'attuare i principi contenuti nel presente accordo, le parti convengono che è nel loro comune interesse scambiare informazioni che agevolino un'effettiva applicazione di rispettivi diritti della concorrenza e favoriscano una migliore comprensione delle rispettive politiche ed attività di esecuzione.

2. Le parti si comunicano, a richiesta, le informazioni di cui dispongono quando la parte richiedente le ritenga importanti ai fini della preparazione o dell'applicazione degli atti di esecuzione da parte della sua autorità di concorrenza.

3. Nel caso di un'azione concorrente di entrambe le parti diretta all'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, l'autorità di concorrenza di una parte, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra parte, deve accertare se le persone fisiche o giuridiche interessate acconsentano allo scambio di informazioni riservate relative, fra le autorità di concorrenza di entrambe le parti.

4. Nel corso delle consultazioni ai sensi dell'articolo III, ogni parte deve fornire all'altra il maggior numero possibile di informazioni al fine di agevolare la discussione più ampia possibile in merito agli aspetti rilevanti di una particolare operazione.

VIII. RIUNIONI SEMESTRALI

1. Per promuovere tale interesse comune nella cooperazione e nel coordinamento in merito alle proprie attività di esecuzione, i funzionari competenti delle autorità di concorrenza delle parti si riuniscono due volte all'anno, se le autorità di concorrenza delle parti non hanno convenuto altrimenti al fine di: a) scambiare informazioni sui rispettivi atti di esecuzione e relativi obiettivi prioritari, b) scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune, c) discutere eventuali mutamenti di politica che intendono introdurre e d) discutere altri temi di interesse reciproco connesso all'applicazione del diritto della concorrenza.

2. Una relazione relativa a queste riunioni semestrali verrà messa a disposizione del Comitato congiunto per la cooperazione nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica e commerciale fra le Comunità europee ed il Canada.

IX. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ACCORDO

Le comunicazioni contemplate dal presente accordo, comprese le notifiche di cui all'articolo II e le richieste di cui agli articoli III e V, possono rivestire la forma di comunicazioni dirette, verbali o telefoniche, scritte o mediante telefax, fra le autorità di concorrenza delle parti. Le notifiche di cui all'articolo II e le richieste di cui agli articoli III e V, tuttavia, sono confermate senza indugio per iscritto attraverso i canali diplomatici.

X. RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI

1. Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, le parti non sono tenute a fornirsi informazioni la cui divulgazione sia vietata dalla legislazione della parte in possesso dell'informazione o sia incompatibile con gli interessi rilevanti della stessa.

2. Se non hanno convenuto diversamente, le parti, si impegnano a tutelare nel modo più ampio la riservatezza delle informazioni reciprocamente fornite in via confidenziale, ai sensi del presente accordo e a respingere nella maggior misura possibile eventuali richieste di conoscere tali informazioni provenienti da terzi.

3. a) L'autorità di concorrenza delle Comunità europee, previa notifica all'autorità di concorrenza canadese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti dalle notifiche inviate dall'autorità di concorrenza canadese.

 b) L'autorità di concorrenza delle Comunità europee, previa consultazione con l'autorità di concorrenza canadese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri su qualsiasi forma di cooperazione o coordinamento degli atti di esecuzione. Tuttavia, per quanto riguarda tali atti, l'autorità di concorrenza delle Comunità europee rispetta la richiesta dell'autorità di concorrenza canadese di non divulgare le informazioni fornite da quest'ultima se ciò sia necessario al fine di assicurare la riservatezza.

4. Prima di intraprendere azioni che possano portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo informazioni fornite in via confidenziale in base al presente accordo, le autorità di concorrenza delle parti si consultano reciprocamente e tengono nel debito conto i rispettivi interessi rilevanti.

5. Le informazioni ricevute da una parte a norma del presente accordo diverse da quelle ricevute in applicazione dell'articolo II vengono utilizzate unicamente ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza di tale parte. Le informazioni ricevute in applicazione dell'articolo II vengono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo.

6. Una parte può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare della prima.

XI. DIRITTO VIGENTE

Nessun elemento del presente accordo può obbligare una parte a prendere iniziative che siano in contrasto con il proprio diritto vigente o imporre modifiche nella legislazione delle parti o delle loro rispettive province o Stati membri.

XII. ENTRATA IN VIGORE E RECESSO

1. Il presente accordo entra in vigore al momento della firma.

2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto di voler recedere dall'accordo.

3. Le parti riesaminano l'applicazione del presente accordo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, allo scopo di valutare la loro cooperazione, individuare altre aree in cui potrebbero proficuamente cooperare e determinare ogni altro mezzo atto a migliorare il presente accordo. Le parti convengono che detto riesame includerà in particolare l'analisi di fattispecie reali o possibili, allo scopo di stabilire se per tutelare i loro interessi sia opportuna una più stretta cooperazione.

Sono allegate al presente accordo tre lettere che le parti si sono scambiate. Esse formano parte integrante del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a , in duplice copia, addì , nelle lingue inglese, francese, danese, tedesca, greca, spagnola, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese, ognuna delle quali fa egualmente fede.

Per la Comunità europea

Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Per il governo del Canada

ALLEGATO A

AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung X/A/6 (Wettbewerbsangelegenheiten)

BELGIO
Ministerie van Economische Zaken - Ministère des Affaires Economiques
Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging - Inspection Générale des Prix et de Concurrence

DANIMARCA
Konkurrenceradet

FINLANDIA
Office of Free Competition

FRANCIA
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes

GERMANIA
Bundeskartellamt

GRECIA
Commission de Concurrence

IRLANDA
Competition Authority

ITALIA
Autorità garante della concorrenza e del mercato

LUSSEMBURGO
Ministère de l'Economie

PAESI BASSI
Ministerie van Economische Zaken

PORTOGALLO
Ministerio da Economia
Direcção Geral do Comércio e da Concorrência

SPAGNA
Direccion General Politica Economica y Defensa de la Competencia

SVEZIA
Konkurrensverket

REGNO UNITO
Office of Fair Trading

Dichiarazione della Commissione
(relativa alle informazioni da fornire agli Stati membri)

Conformemente ai principi che disciplinano le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza, ad esempio quelle contenute nel regolamento 17/62 del Consiglio, e conformemente all'articolo X, paragrafo 3 dell'accordo tra le Comunità europee e il Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza,

- la Commissione trasmetterà allo Stato o agli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti la notifica da essa inviata o quella ricevuta dall'autorità di concorrenza canadese; gli Stati membri riceveranno la notifica quanto prima possibile nella lingua di comunicazione delle parti; ogniqualvolta la Commissione trasmetta informazioni alle autorità canadesi, gli Stati membri saranno informati contemporaneamente;

- la Commissione informerà quanto prima possibile lo Stato o gli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti di qualsiasi cooperazione o coordinamento relativi agli atti di esecuzione.

Ai fini della presente dichiarazione si considera che gli interessi rilevanti di uno Stato membro siano coinvolti quando gli atti di esecuzione in questione:

(i) siano attinenti agli atti di esecuzione dello Stato membro;

(ii) si riferiscano ad attività contrarie alla concorrenza, diverse da fusioni o acquisizioni, condotte in tutto in parte sul territorio dello Stato membro;

(iii) si riferiscano a comportamenti che si presumono imposti, favoriti o approvati dallo Stato membro;

(iv) si riferiscano ad una fusione o acquisizione nella quale

- una o più parti dell'operazione ovvero
- una società che controlli una o più parti dell'operazione

sia una società riconosciuta o disciplinata secondo la legislazione dello Stato membro;

(v) comportino l'imposizione o l'applicazione di sanzioni che esigano o vietino un determinato comportamento nel territorio dello Stato membro;

(vi) comportino la richiesta da parte dell'autorità di concorrenza canadese d'informazioni disponibili sul territorio dello Stato membro.

La Commissione informerà inoltre tutti gli Stati membri, almeno due volte l'anno in occasione di riunioni di specialisti della concorrenza dei governi nazionali, sull'attuazione dell'accordo e in particolare sui contatti avuti con l'autorità di concorrenza canadese riguardo alla trasmissione agli Stati membri delle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro dell'accordo.

Signor [nome],

Il [data] il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee hanno concluso l'*Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.*

Per garantire che l'interpretazione dell'accordo da parte delle Comunità europee sia intesa correttamente, si riportano di seguito due dichiarazioni interpretative.

1. Alla luce dell'articolo XI dell'accordo, l'articolo X, paragrafo 1 va inteso nel senso che le informazioni oggetto delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento 17/62 del Consiglio o di disposizioni equivalenti di altri regolamenti nel settore della concorrenza non possono in nessuna circostanza essere comunicate all'Autorità di concorrenza canadese se non previa autorizzazione esplicita della fonte interessata.

 Analogamente, le informazioni di cui all'articolo II, paragrafo 8 e all'articolo VII dell'accordo non possono contenere informazioni che ricadano sotto l'articolo 20 del regolamento 17/62 o di disposizioni equivalenti di altri regolamenti nel settore della concorrenza se non previa autorizzazione esplicita della fonte interessata.

2. Alla luce dell'articolo X, paragrafo 2 dell'accordo, tutte le informazioni fornite in via confidenziale da una delle parti a norma dell'accordo saranno considerate riservate dalla parte che le riceve, la quale respingerà qualsiasi richiesta di comunicazione a terzi a meno che tale comunicazione non sia a) autorizzata dalla parte che fornisce l'informazione o b) richiesta dalla legislazione della parte che la riceve.

 Ciò significa che:

 - ciascuna parte garantisce la riservatezza di tutte le informazioni fornite in via confidenziale dall'altra parte compatibilmente con le norme applicabili della parte ricevente, comprese le norme intese a garantire la riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività di applicazione di una parte;

 - ciascuna parte utilizzerà tutti gli strumenti legali a sua disposizione per impedire la divulgazione di tali informazioni.

Si ribadisce inoltre che, se una parte dovesse constatare che, nonostante i suoi sforzi, informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni dell'articolo X, essa dovrà notificarlo immediatamente all'altra parte.

Vi saremmo grati se poteste confermare che queste dichiarazioni interpretative non presentano alcuna difficoltà per il governo del Canada.

Voglia gradire, signor , i sensi della mia più alta considerazione

Per la Comunità europea e la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio

Progetto di lettera di risposta dal governo del Canada

Legal Services, Industry Canada
Place du Portage, Phase 1
50 Victoria Street
Hull, Quebec (K1A 0C9)

Tel: (819) 997 3325
Fax: (819) 953 9267

Data:

Karel Van Miert
Membro della Commissione europea
200 rue de la Loi
1049 Bruxelles
Belgio

Signor Commissario,

La ringrazio della Sua lettera del (...). Ci rallegriamo che sia stato ultimato l'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei nostri rispettivi diritti della concorrenza. Le dichiarazioni relative all'interpretazione dell'accordo e di altro tipo accluse alla Sua lettera corrispondono alla nostra comprensione dell'accordo.

Vorrei ribadire, riguardo all'applicazione dell'articolo XI e ai fini di una maggiore certezza giuridica, che il Canada non può procedere ad alcuno scambio d'informazioni nel quadro del suddetto accordo che non sarebbe stato possibile in assenza dell'accordo stesso. La pregherei di confermarmi quanto prima per lettera il Suo accordo su questo punto.

Contiamo di proseguire e sviluppare la nostra cooperazione in materia di diritto della concorrenza, che si rispecchia nell'accordo e nel comportamento tenuto fino ad oggi da ciascuno di noi.

Voglia gradire, signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

Konrad von Finckenstein
Director of Investigation and Research

Progetto di lettera di risposta al governo del Canada

Signor (nome),

La ringrazio della Sua lettera del (...). Le confermiamo che la Sua lettera non solleva alcuna difficoltà da parte delle Comunità Europee.

Siamo estremamente contenti che l'Accordo tra le Comunità Europee ed il Canada sia stato concluso e contiamo in una stretta cooperazione in futuro.

Voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione,

Per la Comunità europea e la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio

ISSN 0254-1505

COM(98) 352 def.

DOCUMENTI

IT 08 11 06 01

N. di catalogo : CB-CO-98-369-IT-C

ISBN 92-78-37007-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo